



San Carlo
Azienda Ospedaliera Regionale



IRCCS CROB
Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico



ASp
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

REGIONE BASILICATA

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto*
- Art. 2 - Durata dell'appalto*
- Art. 3 - Confezionamento*
- Art. 4 - Esecuzione della fornitura*
- Art. 5 - Stipulazione del contratto*
- Art. 6 - Controllo sulla esecuzione del contratto*
- Art. 7 - Sostituzione ed aggiornamento tecnologico*
- Art. 8 - Condizioni di esecuzione*
- Art. 9 - Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria*
- Art. 10 - Personale della Ditta Aggiudicataria addetto alla fornitura*
- Art. 11 - Prezzo del contratto*
- Art. 12 - Modalità di fatturazione e pagamento*
- Art. 13 - Verifica di conformità*
- Art. 14 - Penalità*
- Art. 15 - Modalità di applicazione delle penalità*
- Art. 16 - Risoluzione del contratto*
- Art. 17 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità*
- Art. 18 - Cauzione definitiva*
- Art. 19 - Cessione del contratto e Subappalto*
- Art. 20 - Trattamento dei dati*
- Art. 21 - Foro competente*
- Art. 22 - Osservanza al Codice di Comportamento*
- Art. 23 - Norma di rinvio*

Art. 1. – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale disciplina la *fornitura quinquennale di prodotti per la deterzione – antisepsi – disinfezione ad uso umano, strumentale ed ambientale, occorrenti alle Unità Operative dell'A.O.R. “San Carlo” di Potenza, dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture e dell'ASM di Matera, e dell'ASP Potenza* mediante espletamento della procedura di gara di competenza della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB).

I Dispositivi Medici in oggetto, suddivisi in **N. 33 LOTTI**, devono essere conformi alle disposizioni normative vigenti inerenti l'oggetto del presente capitolato speciale.

Le quantità dell'appalto, riportate nel Capitolato Tecnico, tengono conto dell'attuale fabbisogno delle Unità Operative delle Aziende committenti.

Si intendono, inoltre, autorizzate fin d'ora modifiche quantitative del suddetto fabbisogno in relazione a sopravvenute disposizioni normative, a diverse e/o nuove modalità organizzative della fornitura, ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Le Aziende appaltanti, comunque, si riservano il diritto, espressamente accettato dal fornitore con la sottoscrizione del presente capitolato in fase di gara, di sospendere o annullare la fornitura *de qua*, allorquando venissero ad essere variate le procedure sulla cui base è stato determinato il relativo fabbisogno, senza che ciò possa rappresentare elemento di qualsivoglia rivalsa da parte del fornitore.

Art. 2. - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è stabilita in n. 60 (sessanta) mesi solari e consecutivi, decorrenti dal termine di cui all'articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le Aziende si riservano la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno alle stesse condizioni contrattuali determinate a seguito dell'aggiudicazione.

I quantitativi relativi all'Azienda Sanitaria di Potenza dovranno essere consegnati a partire da ottobre 2021 e per un periodo comunque non inferiore a 60 mesi.

Art 3. – Confezionamento

Il confezionamento dei singoli prodotti deve essere in materiale e di forma idonei a garantire la stabilità, evitarne i possibili inquinamenti e facilitarne l'utilizzo conforme alle disposizioni di legge vigenti. Inoltre i prodotti dovranno essere confezionati in modo tale che ne sia garantita la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

- Le stampigliature o le impressioni a secco dovranno essere apposte direttamente sulle singole confezioni e non con etichette autoadesive anonime.
- Il confezionamento e l'etichettatura dovranno consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa: tali diciture dovranno figurare, se del caso, sia sui condizionamenti primari a diretto contatto del prodotto, sia sull'imballaggio secondario.
- I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni di spedizione che ne garantiscano il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare a caratteri ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento.

Le Etichette

devono, se del caso, riportare:

1. Nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante (o se non residente nella Comunità, indicazione del responsabile per la immissione in commercio nella Comunità).
2. Indicazioni per consentire all'utilizzatore di identificare il prodotto ed il contenuto della confezione, compresa la composizione quali-quantitativa.
3. La dicitura "Sterile" per i prodotti sterili.
4. Il numero di lotto o il numero di serie.
5. La data di fabbricazione e la scadenza o il periodo di validità del prodotto.
6. La dicitura "Monouso" o similare per i prodotti non riutilizzabili.
7. Le condizioni di conservazione e/o di manipolazione.
8. Le istruzioni d'uso, comprese le modalità di eventuali diluizioni e le concentrazioni relative ad ogni specifica indicazione d'uso.
9. Avvertenze e/o precauzioni.

-
10. Destinazione d'uso per i singoli prodotti.
11. Altre informazioni previste dalla normativa vigente.
- Inoltre è necessaria:

- **DICHIARAZIONE DELLA DITTA PRODUTTRICE** che le etichette aderiscono perfettamente al contenitore senza possibilità alcuna di staccarsi o che le stampigliature apposte sul contenitore non sono soggette a deterioramento col tempo o a contatto col preparato.

Le Istruzioni per l'uso (Foglietti illustrativi)

devono essere in lingua italiana e, se del caso, riportare:

- Indicazioni già previste nelle etichette.
- Prestazioni assegnate dal fabbricante ed eventuali effetti collaterali.
- Le istruzioni in caso di danneggiamento della confezione ed in caso di fuoriuscita accidentale del prodotto.
- Altre informazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 4. – Esecuzione della fornitura

La fornitura dovrà essere eseguita nella quantità di volta in volta richiesta dalle Amministrazioni e avverrà presso i magazzini e nelle località delle Aziende espressamente indicate nelle ordinazioni.

Le operazioni di scarico dei prodotti direttamente nei magazzini delle Aziende devono essere effettuate dal personale utilizzato dalla Ditta per la consegna.

La consegna dei prodotti, presso la farmacia e/o magazzino, secondo quanto indicato nell'ordinazione, dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi (e in casi di urgenza entro 48 ore) dalla data dell'ordine.

Le bolle di consegna devono riportare, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, anche le seguenti indicazioni:

Luogo di consegna;

Numero e data dell'ordine;

Numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati i prodotti potranno essere respinti al mittente senza che il fornitore possa avanzare obiezione alcuna.

Per i prodotti contenenti sostanze chimiche tossico-nocive la Ditta fornitrice, ove previsto, dovrà far pervenire, al momento della consegna, la “scheda di sicurezza”.

Il fornitore dovrà altresì garantire, anche durante le fasi di trasporto, rigorosa osservanza delle modalità idonee alla perfetta conservazione dei prodotti, secondo anche quanto specificato all’art. 3 del presente capitolato.

I quantitativi relativi all’Azienda Sanitaria di Potenza dovranno essere consegnati a partire da ottobre 2021 e per un periodo comunque non inferiore a 60 mesi.

Art. 5. - Stipulazione del contratto

La stipula dei contratti da parte di ogni singolo Ente committente avverrà a mezzo di atto pubblico amministrativo, che sarà formalizzato nei previsti termini di legge.

Fanno parte integrante del contratto:

- *il presente Capitolato speciale;*
- *il Capitolato Tecnico;*
- *il provvedimento amministrativo di aggiudicazione;*
- *l'offerta della Ditta aggiudicataria;*
- *la cauzione definitiva.*

Tutte le spese inerenti la fase di stipula dei contratti sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per una più dettagliata descrizione degli adempimenti successivi alla conclusione della gara, si rimanda, comunque, al disciplinare di gara.

I contratti verranno stipulati, con riferimento alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

La stipula del contratto con l’Azienda Sanitaria di Potenza avverrà non prima di ottobre 2021.

Art. 6. - Controllo sulla esecuzione del contratto

La fornitura effettuata dalla Ditta aggiudicataria deve rispondere qualitativamente e quantitativamente a quella aggiudicata. La Stazione Appaltante eserciterà, pertanto, il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento degli adempimenti operativi, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle attività oggetto della fornitura appaltata, del rispetto dei tempi e di ogni altro aspetto inerente l’erogazione della fornitura medesima.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni riguardanti la fornitura in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno.

Art. 7. - Sostituzione ed aggiornamento tecnologico

La DA deve obbligatoriamente consegnare prodotti e componenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all'offerta.

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio. Qualora durante il periodo di fornitura sopravvenissero innovazioni normative in merito, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a conformare la qualità dei prodotti forniti alle sopravvenute norme, senza aumenti di prezzo, ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, se ne fosse vietato l'uso.

Nel caso in cui, in corso di contratto siano state introdotte dalla Ditta versioni innovative della tipologia del prodotto oggetto di aggiudicazione, la stessa deve darne tempestiva comunicazione alla SA (Stazione Appaltante), impegnandosi a fornire i nuovi prodotti, senza oneri aggiunti a carico delle Aziende.

Le Aziende Sanitarie aderenti si riservano il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta aggiudicata (o, comunque, caratteristiche non inferiori). Nel caso, invece, in cui i prodotti offerti in sede di gara non siano più disponibili, i nuovi prodotti dovranno essere perfettamente rispondenti alle esigenze delle Aziende e, comunque, con caratteristiche uguali o superiori a quelle dei prodotti aggiudicati.

Art. 8. - Condizioni di esecuzione

Sono a carico della DA (Ditta aggiudicataria), intendendosi remunerati con il corrispettivo corrisposto dalla SA, le spese e i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto del presente capitolato, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

La fornitura deve necessariamente essere rispondente alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente atto e nell'Offerta Tecnica della DA. In ogni caso, la DA si obbliga ad osservare,

nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

La DA si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizione tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 9. – Obblighi e responsabilità della Ditta Aggiudicataria

Prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto *de quo*, la DA dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

- *comunicare l'elenco dei nominativi del personale dipendente della DA, che verrà utilizzato per l'esecuzione delle forniture;*
- *individuare un Referente per l'esecuzione della fornitura che abbia la facoltà di predisporre tutti gli adempimenti previsti contrattualmente. La DA deve comunicare il nome e il recapito telefonico del Referente della fornitura (e del suo sostituto in caso di impedimento di quest'ultimo) per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo il Referente e il suo eventuale delegato devono essere dotati di telefonia mobile ed essere sempre reperibili.*

Art. 10. - Personale della Ditta Aggiudicataria addetto alla fornitura

La Ditta dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura relativa al presente appalto, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel periodo temporale di vigenza del contratto, sollevando le Aziende da ogni responsabilità al riguardo.

Le Aziende si riservano, pertanto, il diritto di richiedere alla Ditta di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dalle Aziende o ad esse segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza della Ditta che potrà comportare la risoluzione del contratto.

Il personale addetto deve essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, che risponde direttamente del comportamento dei suoi dipendenti, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato e dei danni derivanti alle Aziende e/o a terzi imputabili ai dipendenti stessi.

Per assicurare il corretto svolgimento della fornitura la Ditta aggiudicataria si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

I dipendenti della Ditta saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nei confronti del personale delle Aziende, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale, così come richiesto dall'appalto *de quo*.

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà mantenere il riserbo su quanto verrà a conoscenza durante l'espletamento della fornitura, in merito all'organizzazione, alle attività svolte dalle Aziende e ad ogni altra notizia di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle prestazioni contrattuali. La Ditta dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte delle Aziende riferite agli stessi.

Art. 11. - Prezzo del contratto

Il prezzo del contratto oggetto del presente appalto sarà quello offerto dalla Ditta aggiudicataria.

In particolare, il prezzo sarà comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna e di ogni altra spesa accessoria ad esclusione dell'IVA.

Art. 12. - Modalità di fatturazione e pagamento

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura sulla base di quanto richiesto dagli Uffici aziendali competenti.

La fattura, in formato elettronico, dovrà contenere tassativamente i seguenti elementi:

- *indicazione dettagliata della merce consegnata;*
- *indicazione del provvedimento amministrativo di aggiudicazione;*
- *indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato;*
- *indicazione della bolla di consegna;*
- *indicazione del CIG e del codice IPA delle Aziende.*

Il mancato rispetto delle predette disposizioni non consentirà il regolare pagamento della fattura, che verrà restituita al fornitore stesso.

La fattura verrà liquidata nei termini previsti dalla normativa in vigore, con l'importo decurtato delle

eventuali penali.

Occorre precisare che il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà successivamente alla presentazione della relativa fattura da emettersi a seguito della consegna e a seguito della verifica sulla corretta erogazione della fornitura.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria (anche a seguito di ritardo delle Aziende appaltanti nei pagamenti della fattura) sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta stessa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali le Aziende appaltanti sono portatrici.

La Ditta aggiudicataria può cedere a terzi il credito vantato nei confronti delle Aziende. La cessione avrà effetto solo dopo il consenso da parte delle Aziende medesime.

È fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 9 bis, della predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Art. 13. - Verifica di conformità

La fornitura appaltata sarà sottoposta a verifica di conformità dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalle Aziende dopo la stipula dei contratti.

La regolare verifica della fornitura non esonera, comunque, la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica stessa, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa.

Art. 14. - Penalità

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti alle Aziende.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave le Aziende potranno risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto delle Aziende.

Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- *per ogni giorno di ritardo nella prestazione dovuta;*
- *interruzione della fornitura, esclusi i casi di forza maggiore o relativi a fatti dipendenti dalle Aziende;*
- *violazione delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003.*

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, la SA a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Ritardi ripetuti costituiscono valido motivo perché il contratto si intenda risolto di diritto con conseguente incameramento, a titolo di ulteriore penale, della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività delle Aziende, le stesse si riservano la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico del Fornitore le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Art. 15. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della Ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti in essere tra la Ditta

medesima e la Stazione Appaltante e, in caso di insufficienza dei crediti stessi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato, di regola, nel momento in cui verrà disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 16. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) *nel caso in cui sia stata pronunciata contro la Ditta, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, sentenza di fallimento;*
- b) *nel caso in cui taluno dei componenti degli organi di amministrazione o il Direttore Tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;*
- c) *nel caso in cui la Ditta perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale la medesima Ditta si è aggiudicata l'appalto;*
- d) *in caso di frode, di grave negligenza e di violazione agli obblighi e alle condizioni contrattuali;*
- e) *in caso di cessione della Ditta, di cessazione di attività, oppure nel caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;*
- f) *nei casi di cessione o subappalto non autorizzati;*
- g) *nel caso di interruzione della fornitura non giustificata per fatto della Ditta;*
- h) *per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;*
- i) *in caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro i termini prescritti dalle Aziende appaltanti;*
- j) *in tutti gli altri casi espressamente previsti dalle norme vigenti.*

La SA ha facoltà di risolvere il contratto, trattenendo la cauzione definitiva quale indennizzo, mediante lettera raccomandata A.R. senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:

- a) *frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dell'attività;*
- b) *gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di esecuzione;*
- c) *inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e l'assicurazione obbligatoria del personale;*
- d) *sospensione o rallentamento dell'attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo in modo da pregiudicare l'esecuzione regolare della fornitura de qua;*
- e) *subappalto non autorizzato;*
- f) *perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'attività quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;*
- g) *in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione all'inesistenza dei listini per elementi e/o materiali e/o prodotti oggetto dell'appalto;*
- h) *in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.;*
- i) *in caso di annullamento del provvedimento di aggiudicazione della fornitura in oggetto;*
- j) *qualora il ritardo dall'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%;*
- k) *nel caso in cui la D.A. non adegui i prezzi di aggiudicazione a quelli previsti nelle Convenzioni CONSIP divenute disponibili.*

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell'inadempienza, la Ditta non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte delle Aziende appaltanti.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, le Aziende medesime hanno diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la parte rimanente di questo in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

Le Aziende si riservano di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all'entità della cauzione stessa.

L'affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente con lettera raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi. Alla Ditta inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 17. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per danni eventualmente cagionati ai dipendenti della Ditta aggiudicataria e a persone terze per infortuni che possano verificarsi in dipendenza della fornitura appaltata, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'appaltatore si assume, inoltre, tutte le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti disposizioni normative in relazione alle forniture, sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione che il personale dipendente.

L'esecuzione dei contratti s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante dei contratti medesimi.

Art. 18. - Cauzione definitiva

L'appaltatore è tenuto a costituire una cauzione definitiva, calcolata in conformità a quanto statuito dall'articolo 103, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e presentata secondo le modalità nello stesso articolo previste.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime.

Art. 19. – Cessione del contratto e Subappalto

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto statuito dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale. La cessione del contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto della Stazione Appaltante ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

La Ditta resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte alla Stazione Appaltante della fornitura subappaltata.

Art. 20. – Trattamento dei dati

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che le Aziende hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Reg. 2016/679/UE, al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e ai Documenti programmatici dei dati, relativi alle Aziende. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente capitolato.

Art. 21. - Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente Capitolato speciale, è competente il Foro di Potenza, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 22. - Osservanza al Codice di Comportamento

La Società affidataria dichiara: di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo", emanato ai sensi del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 ed approvato con D.D.G. n. 142, del 08/04/2014; dell'IRCCS CROB di Rionero, dell'ASM di Matera ed ASP di Potenza di osservare le disposizioni in esso contenute; di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

Art. 23. - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale si rinvia al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e alle norme e alle Leggi di carattere generale attualmente in vigore.

IL SOGGETTO PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA DI GARA DICHIARA DI AVER ESAMINATO TUTTE LE CLAUSOLE CONTENUTE NEL PRESENTE CAPITOLATO E DI ACCETTARLE INCONDIZIONATAMENTE.



San Carlo
Azienda Ospedaliera Regionale



IRCCS CROB
Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico



ASP
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma)
